

**COMUNE DI PADOVA****SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

**Procedura aperta per l'appalto dei lavori Castello Carraresi. Intervento di restauro e riqualificazione funzionale stralci.**

**Codice opera: LLPP EDP 2018/137.**

**CIG: 7607142C28.**

**CUP: H93G18000000003.**

**VERBALE DI GARA**

Il giorno 29 Maggio 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 8:00 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2018/86/0899 in data 28 dicembre 2018, con l'assistenza di Claudia Visintin e Patrizia Polito, impiegate e testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che in sede di apertura del plico del costituendo Rti A.B. e P. srl e Nuova Infissi srl e FAC 94 soc coop, l'involucro contenente l'offerta tecnica si è lacerato in alcune parti che sono state prontamente sigillate con nastro adesivo.

Viene dato atto che alcuni concorrenti hanno segnalato la presenza di circostanze (sanzioni penali/amministrative) che, secondo un prudente apprezzamento effettuato anche alla luce dei criteri espressi nelle linee guida n. 6 dell'ANAC, non si ritiene possano concretare motivi di esclusione a norma dell'art. 80 D.lgs. 50/16.

Con riferimento all'impresa Frimat spa, ai fini del completamento dell'istruttoria preordinata alla valutazione della sussistenza del motivo di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. c), D.lgs. 50/16, con riferimento alla risoluzione contrattuale di cui all'annotazione in data 4.9.2018 presente nel casellario informatico ANAC e

dichiarata dal concorrente, dopo aver esaminato la documentazione in merito prodotta dall'impresa e sentito il Responsabile del procedimento, si ritiene necessario: acquisire il provvedimento di risoluzione anticipata del contratto disposto con delibera n. 297 in data 14.9.2017 dalla stazione appaltante ACER Emilia Romagna; richiedere all'impresa di precisare se alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, il provvedimento di risoluzione anticipata sia stato contestato in giudizio, stante che nella nota del legale dell'impresa allegata alla documentazione di gara e datata 17.11.2017, è indicato che l'impresa, ai fini di tutelare i propri diritti ed interessi "ha in corso di notifica atto di citazione"; richiedere, infine, di presentare eventuali osservazioni integrative di quelle già prodotte in offerta, precisando che detta richiesta è effettuata in adempimento del punto VI delle linee guida n. 6 ANAC (contraddittorio).

Con riferimento al costituendo Raggruppamento temporaneo Sicea srl e Radar srl si precisa che il concorrente menzionato ha dichiarato di voler subappaltare le opere di bonifica e protezione ambientale. Uno dei subappaltatori facenti parte della terna indicata dal concorrente ai sensi dell'art. 105 D.lgs. 50/16, nel DGUE a pag. 10 ha risposto due volte "No" alle domande "l'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione; b) non aver occultato tali informazioni". Inoltre non ha risposto alla prima domanda della sezione D sempre a pagina 10 del DGUE, relativa alla sussistenza di preclusioni previste dalla normativa antimafia (tuttavia è stato possibile accertare d'ufficio l'iscrizione alla White List) e ha risposto "Si" alla domanda di cui al successivo punto 6 (pag. 11 del DGUE) circa la sussistenza di situazioni di controllo o relazioni di fatto che comportino la riferibilità delle offerte ad un unico centro decisionale. I DGUE dei restanti subappaltatori della terna appaiono formalmente regolari. Si precisa che uno dei

subappaltatori della terna ha evidenziato di aver subito alcune contravvenzioni estinte con pagamento di sanzione pecuniaria nonché alcune sanzioni amministrative pecuniarie, tutte di lieve entità, per le quali si ritiene, secondo un prudente apprezzamento effettuato anche applicando i criteri valutativi di cui alle Linee guida ANAC n. 6, che non sussista un motivo di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/16. Inoltre, da una verifica effettuata consultando la banca dati del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Albo Nazionale Gestori Ambientali), risulta che soltanto un subappaltatore della terna indicata sia iscritto per la categoria prescritta dal disciplinare di gara.

Ciò premesso è applicabile alla fattispecie quanto stabilito dal Consiglio di Stato (Comm spec., 3 novembre 2016, n. 2286) nonché da TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. I – sentenza 17 maggio 2018 n. 1096, che effettuano una interpretazione comunitariamente orientata del disposto di cui all'art. 105 D.lgs. 50/16, ritenendo che “quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, sia sufficiente ad evitare l'esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato ad eseguire la prestazione da subappaltare ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni”: viene dato atto che nella fattispecie concreta ci si trova nell'ipotesi prevista dalla giurisprudenza richiamata, stante che uno dei subappaltatori della terna ha regolarmente documentato il possesso dei requisiti.

Viene dato atto che gli operatori economici costituendo RTI Patella srl e CAM IMPIANTI S.r.l., costituendo RTI Asolo Costruzioni srl e Bettiol srl, costituendo RTI Ruffato Mario srl e Impredil srl, costituendo RTI Talletti Costruzioni srl - Impiantistica Generale snc e Lanzano Luigi srl (cooptata), costituendo Rti A.B. e P. srl - Nuova Infissi srl e FAC 94 soc coop, pur avendo subappaltato le opere di bonifica dei siti, non hanno indicato la terna di subappaltatori (nello specifico caso del raggruppamento da ultimo menzionato, è stato indicato un solo

subappaltatore). Consultato al riguardo il Responsabile del procedimento, viene precisato che le suddette lavorazioni di bonifica previste negli elaborati di gara, rientrano nell'elencazione di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12 e, quindi, in caso di subappalto delle stesse sussiste l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 D.lgs. 50/16.

Si ritiene che nelle fattispecie suddette (mancata indicazione della terna), sia possibile il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16 come consentito dalla giurisprudenza: poiché l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 9, classe e), costituisce per gli esecutori delle opere di bonifica e protezione ambientale previste in appalto (e, quindi, in caso di subappalto, per i subappaltatori) un requisito di idoneità professionale, il mancato adempimento a quanto richiesto in sede di soccorso istruttorio, costituisce motivo di esclusione salvo che, come previsto dalla sopra richiamata giurisprudenza, il concorrente dichiara di rinunciare al subappalto, attestando di possedere in proprio i requisiti per eseguire le opere predette (iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 9, classe e). E' necessario, pertanto, che in adempimento al soccorso istruttorio, gli operatori economici indichino la terna di subappaltatori allegando l'attestazione circa l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/16 nonché il passoe dei subappaltatori indicati.

Il costituendo RTI Ruffato Mario srl e Impredil srl, nella dichiarazione sulla composizione del raggruppamento, con riferimento alla categoria scorporabile OS30 di importo pari a € 620.852,37, ha manifestato l'intenzione di costituire un sub raggruppamento di tipo orizzontale con quote di esecuzione nella predetta categoria del 82% in capo alla capogruppo e del 18% per la mandante: poiché la capogruppo del sub-raggruppamento (Ruffato Mario srl), possiede l'attestazione SOA in detta categoria OS30 per classifica I (che consente la qualificazione per

lavori di importo fino ad €. 309.600, con l'aumento del quinto come per legge), non è in grado di eseguire l'82% della categoria menzionata anche volendo considerare un importo ridotto del 30% dell'importo della categoria stessa, per effetto della dichiarazione di subappalto presentata (si ricorda che ai sensi del DM 248/17 la categoria OS30 può essere subappaltata solo entro il limite del 30% e, quindi, ciò significa che in caso di subappalto resta comunque a carico dell'appaltatore l'esecuzione dei lavori di detta categoria per un importo almeno pari ad € 434.596,65 corrispondente al 70% della categoria scorporabile OS30; poiché la capogruppo del sub-raggruppamento ha dichiarato di eseguire una quota di lavori in detta categoria pari all'82% e, quindi, pari a € 356.369,25, con un'attestazione SOA in classifica I non è in grado di eseguire i lavori nella quota dichiarata). Si richiama la recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St., ad. Plen., 27/3/2019 n. 6), anche in ordine all'impossibilità di ricorrere nella fattispecie al soccorso istruttorio: per quanto sopra, il concorrente sopra menzionato è escluso dalla gara.

Con riferimento al costituendo RTI Talletti Costruzioni srl - Impiantistica Generale snc e Lanzano Luigi srl (cooptata), si ritiene necessario richiedere di chiarire la dichiarazione resa sulla composizione del raggruppamento ove, con riferimento a ciascuna delle categorie scorporabili impiantistiche OS3-OS28-OS30, è stata manifestata la volontà di costituire sub-raggruppamenti di tipo orizzontale nell'ambito delle citate opere scorporabili con quote ripartite al 50% tra la capogruppo Talletti Costruzioni srl e Impiantistica Generale srl: infatti dette imprese sono ognuna attestata SOA nella categoria OG11 per classifica II; la somma delle categorie scorporabili impiantistiche da eseguire ammonta ad € 1.279.489,53 e, quindi, ognuna delle imprese raggruppate dovrebbe essere qualificata per eseguire lavori per un ammontare pari ad € 639.744,76 (50% di € 1.279.489,53) ma pur riconoscendo l'aumento del quinto a norma di legge, la

classifica II consente l'esecuzione di lavori fino ad un massimo di € 619.200. Poiché è da escludere che nell'ambito di uno stesso appalto possa essere utilizzata la classifica posseduta nella cat. OG11 più volte integralmente (ossia integralmente per l'intero importo della classifica posseduta per ognuna delle categorie scorporabili indicate), si chiede di precisare se nella formulazione della dichiarazione sulla composizione del raggruppamento e, quindi, nell'indicazione delle quote di esecuzione dei lavori, l'operatore economico abbia tenuto conto anche della facoltà di cui si è avvalso, di eseguire le opere scorporabili in questione mediante ricorso al subappalto e in che misura per ciascuna delle categorie considerate, ovviamente nel rispetto dei limiti consentiti dalla vigente normativa.

Con riferimento al costituendo RTI tra le imprese C.M. Costruzioni srl e Italiana Appalti srl, si ritiene necessario richiedere un chiarimento in ordine alla dichiarazione sulla composizione del raggruppamento ove, con riferimento a ciascuna delle categorie scorporabili impiantistiche OS3-OS28-OS30 di importo complessivo pari ad € 1.279.489,53, è stata indicata come esecutrice l'impresa mandante Italiana Appalti srl in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11 per sola classifica III, il che consente la qualificazione per l'esecuzione delle opere impiantistiche suddette solo per un importo di € 1.239.600,00 (pur riconoscendo l'aumento del quinto come per legge). Poiché è da escludere che nell'ambito di uno stesso appalto possa essere utilizzata la classifica posseduta nella cat. OG11 più volte integralmente (ossia integralmente per l'intero importo della classifica posseduta per ognuna delle categorie scorporabili indicate), si chiede di precisare se nella formulazione della dichiarazione sulla composizione del raggruppamento e, quindi, nell'indicazione delle quote di esecuzione dei lavori, l'operatore economico abbia tenuto conto anche della facoltà di cui si è avvalso, di eseguire le opere scorporabili in questione mediante ricorso al

subappalto e in che misura per ciascuna delle categorie considerate, ovviamente nel rispetto dei limiti consentiti dalla vigente normativa.

Viene dato atto che i restanti concorrenti, sono ammessi alla successiva fase del procedimento di gara, avendo presentato regolarmente la prescritta documentazione amministrativa.

Per consentire l'adempimento di quanto sopra (soccorsi istruttori/acquisizione chiarimenti), la prosecuzione delle operazioni di gara è rinviata ad una prossima seduta la cui data sarà comunicata mediante pubblicazione di avviso nel sito internet della stazione appaltante.

Il Presidente, pertanto, dispone che tutta la documentazione prodotta dai concorrenti sia custodita in un armadio chiuso a chiave presso l'Ufficio appalti. La chiave dell'armadio sarà custodita dal sottoscritto Presidente.

Alle ore 12.00 la seduta di gara è sospesa.

Il Presidente di gara  
(Dr. Andrea Ferrari)  
*firmato digitalmente*

Il sottoscritto arch. Stefano Benvegnù, Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale e il verbale in data 28 maggio 2019.

Il Responsabile Unico Procedimento  
(arch. Stefano Benvegnù)

*firmato digitalmente*